



PREFETTURA  
DI MACERATA

19 FEB. 2015

ARRIVO

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15006/2  
Uff. II - Ord. Sic. Pub.

Roma 18 FEB. 2015

AL SIG. PREFETTO DI

PERUGIA

(Rif.to prot. n. 59164 del 14/10/2014)

AL SIG. PREFETTO DI

PALERMO

(Rif.to prot. n. 9334 del 28/10/2014)

E, p.c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER  
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Art. 29 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Obbligatorietà dell'iscrizione nelle *white list*.

Si fa riferimento alle note sopradistinte con le quali codeste Prefetture hanno formulato alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cc. dd. «*white lists*» (art. 29), introdotte dal decreto legge indicato in oggetto.

Al riguardo, in via preliminare si ritiene opportuno sottolineare che, anche dopo la riforma operata dall'articolo citato, l'iscrizione negli elenchi continua ad essere preordinata unicamente a fare stato dell'esistenza in capo all'impresa esaminata





# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

dei requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, consistenti nell'assenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52 della legge n. 190/2012; art. 2, D.P.C.M. 18 aprile 2013 e art. 29, decreto legge n. 90/2014).

Ciò posto, si evidenzia che in relazione alle attività inserite nei suddetti elenchi, la comunicazione e l'informazione antimafia vanno acquisite attraverso la consultazione, anche telematica, delle white lists "indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

Conseguentemente, ove il contratto abbia ad oggetto lo svolgimento di una delle attività catalogate in via tassativa dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, la stazione appaltante dovrà obbligatoriamente acquisire la documentazione antimafia mediante la consultazione dei predetti elenchi.

In proposito giova sottolineare che l'art. 29 del citato decreto legge - come modificato in sede di conversione - non si limita a stabilire un adempimento procedurale a carico della pubblica amministrazione, e segnatamente dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 159/2011, ma impone agli operatori che intendono contrattare con essa l'onere di darne contezza mediante la presentazione della domanda di iscrizione.

Ciò in quanto l'ammissione nelle *white lists* e, nel periodo di un anno dall'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, anche la mera presentazione della relativa domanda, assumono la valenza di requisito essenziale per l'aggiudicazione definitiva della procedura o la stipula del contratto.

Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle indicazioni fornite con la circolare del 28 luglio u.s. con la quale è stato chiarito, proprio al fine di assicurare la conoscenza dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, che ogni Prefettura dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale e tenere aggiornato, oltre all'elenco delle imprese già iscritte, anche quello delle richieste di iscrizione.

Pertanto, nel caso in cui la stazione appaltante abbia aggiudicato una procedura di affidamento avviata sotto il vigore del decreto legge n. 90/2014 a un operatore economico che non sia iscritto e non abbia ancora presentato domanda di iscrizione, l'aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del contratto potrà aver luogo a condizione che il medesimo operatore economico, appositamente informato dall'amministrazione procedente, provveda alla presentazione della domanda.

Si ritiene utile evidenziare, inoltre, che in sede di conversione è stato introdotto anche l'obbligo - per la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione nelle *white lists* - di informare la Prefettura di essere in attesa del provvedimento definitivo.

Dr. Calvino  
10/10/2014  
in allegato II  
in allegato III  
Par. 10/10/2014  
10/10/2014





# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

L'intervento è evidentemente orientato a favorire la circolarità delle informazioni tra stazione appaltante e Prefettura – soprattutto nel caso in cui la consultazione delle *white lists* avvenga per via telematica – e a consentire all'ente aggiudicatore di esercitare, in caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, i poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori attribuitigli dall'art. 94, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

In proposito, anche per fugare eventuali residui dubbi interpretativi sul punto, appare opportuno evidenziare che le richieste di iscrizione nelle *white lists* ricevute dalle Prefetture prima del 25 giugno u.s. andranno definite in via ordinaria, come peraltro già evidenziato con la citata circolare del 28 luglio u.s..

Appare utile richiamare l'attenzione, in questa sede, sulla necessità di rivisitare i Protocolli di legalità già sottoscritti alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 29 del più volte richiamato decreto legge n. 90, per verificarne la piena corrispondenza.

In tale senso, potrà essere valutata la possibilità di integrare i Protocolli con appositi atti aggiuntivi che – allo scopo di evitare che il raggiungimento dell'obiettivo della maggiore incisività delle verifiche antimafia cui tendono le disposizioni introdotte con la sottoscrizione di appositi Protocolli possa essere compromesso da affidamenti effettuati a favore di imprese non ancora iscritte nelle *white lists* – pongano a carico della stazione appaltante e dei soggetti attuatori o aggiudicatori l'obbligo di affidare i contratti, aventi ad oggetto una o più delle attività c.c.d.d. sensibili, esclusivamente alle imprese già iscritte nelle *white lists*, ovvero quello di attendere la definizione del procedimento avviato con la presentazione della richiesta di iscrizione.

Al contempo, al fine di innalzare il livello di contrasto ai fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione degli appalti pubblici, si segnala l'opportunità che le pattuizioni contenute nei Protocolli siano integrate, altresì, con apposite disposizioni che prevedano l'inserimento, nei contratti stipulati con gli operatori economici affidatari e sub-affidatari, dell'obbligo di rispettare le clausole "anticorruzione" di cui all'allegato D) alle Linee Guida accluse all'Intesa sottoscritta dal Ministro dell'interno e dal Presidente dell'ANAC, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014.

II CAPO DI GABINETTO  
(Lamorgese)

MR